

Comune di Castelbianco

PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 22

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2021.

Nell'anno DUEMILAVENTI addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 18.30 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge Comunale, vennero per oggi convocati a porte chiuse ed in convocazione STRAORDINARIA i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

Risultano:

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
SCOLA VALERIO	X	
AURAME FRANCO		X
TARAMASSO ANGELO	X	
ISOLICA GRAZIELLA	X	
CARAFFI MAURO	X	
CASCI CINZIA		X
SANTANGELO ROBERTO	X	
BALBO STEFANO	X	
FENOCCHIO DANIELA	X	
SCOLA MARINA		X
SCOLA SAMUELE		X
TOTALE	7	4

Presiede il Sig.: Valerio Scola – Sindaco

Partecipa alla seduta il Dott. Vincenzo Trevisano, Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 738, della L. n. 160/2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni, di cui ai commi da 739 a 783 della medesima L. n. 160/2019;
- l'art. 1, comma 780, della L. n. 160/2019 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

CONSIDERATO che la L. n. 160/2019 dispone, all'art. 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'[art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993](#), è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'art. 1 della L. 28.12.2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai

sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al [comma 677 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al [comma 28 dell'art. 1 della L. n. 208/2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTI:

- il comma 756 della L. n. 160/2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della L. n. 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto, di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18.02.2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale, di cui al citato comma 756, decorre solo dall'anno 2021 e, in ogni caso, solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU, previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto, che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione, che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti, non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto, di cui al citato comma 756;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 10 del 31.07.2020, con la quale si riconfermavano, per l'anno 2020, le aliquote IMU, già approvate dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 8 del 08.09.2014 e 3 del 30.03.2017;

CONSIDERATO che, dalle stime operate dal Servizio Ragioneria – tributi, sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, riconfermando quanto già deliberato nelle precedenti deliberazioni;

VISTO il nuovo Regolamento I.M.U., redatto sulla base della L. n. 160/2019 e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 31.07.2020;

PRESO ATTO che, per l'anno 2020, le aliquote ai fini IMU, precedentemente approvate, erano quelle sotto elencate:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale (escluse cat. A1, A8 ed A9) e relative pertinenze	ESENTE
Abitazione principale (cat. A1, A8 ed A9) e relative pertinenze	4,00 PER MILLE
Altri immobili e Aree edificabili	10,00 PER MILLE
Unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado	7,00 PER MILLE

RITENUTO, pertanto, di confermarle anche in questo frangente, in applicazione della L. n. 160/2019;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, il parere del revisore unico dei conti, agli atti;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990, n. 241;

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi, dei n. 7 Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto,

D E L I B E R A

1. di **RICONFERMARE**, per i motivi espressi in narrativa, per l'anno 2021, ai fini dell'imposta municipale (I.M.U.), le aliquote già approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 8 del 08.09.2014 e 3 del 30.03.2017 e precisamente:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUTA
Abitazione principale (escluse cat. A1, A8 ed A9) e relative pertinenze	ESENTE
Abitazione principale (cat. A1, A8 ed A9) e relative pertinenze	4,00 PER MILLE
Altri immobili – aree edificabili	10,00 PER MILLE
Unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado	7,00 PER MILLE

2. di DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, il 1° gennaio 2020;
3. di DARE ATTO, altresì, che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della L. n. 160/2019, la presente deliberazione, comprensiva del Regolamento allegato, sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
4. di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione, dei n. 7 Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, della D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Con riferimento alla deliberazione sopra esposta, si esprime parere favorevole, in conformità all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Claudia Merano

Con riferimento alla deliberazione sopra esposta, si esprime parere favorevole, in conformità all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Vincenzo Trevisano

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Valerio Scola

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo Trevisano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Numero 22

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal giorno 28.01.2021 per rimanervi 30 giorni interi e consecutivi.

Lì, 28.01.2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo Trevisano

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì, 28.01.2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo TREVISANO
